

già stato allegato che il vescovo di Chieti dà alle rendite del vescovado una destinazione diversa, anzi contraria a quella che esse dovrebbero avere, consiste nella di lui prolungata assenza dalla propria diocesi, al quale gravissimo abuso tocca al Governo di provvedere, non essendo comportabile che un vescovo, un beneficiato qualunque si approprii le rendite del beneficio senza adempierne i pesi.

Il diritto del Governo a questo riguardo è incontrastabile. Nei primi secoli della Chiesa i vescovi erano nominati dal clero e dai fedeli delle rispettive diocesi, e così doveva essere, perchè essendo pagati dal popolo, giusto era che fossero da lui eletti. E così sarà di nuovo, io lo spero fermamente, allorchè ci saremo districati da questo ginepraio, da questa disastrosa mescolanza delle cose civili colle religiose; allora i fedeli eleggeranno i loro vescovi ed i loro parroci senza che il Governo abbia ad ingerirsene; allora i vescovi ed i parroci non saranno più nemici dei popoli, e le cose religiose e civili procederanno meglio. Ma la popolare elezione cessò per le usurpazioni di Roma; la Chiesa da istituzione democratica, come era da principio, divenne istituzione aristocratica. Tuttavia i diritti del popolo non cessarono intieramente; senonchè questi diritti furono in di lui nome esercitati dai rispettivi Governi, come l'indole d'spotica di essi richiedeva. Di qui il diritto di presentazione, di qui il regio *exequatur* necessario dopo l'istituzione; di modo che Roma non può imporre a suo talento i vescovi che le aggrada.

Dunque, siccome i fedeli avrebbero diritto di porre riparo al grave abuso di un vescovo che, assente dal suo vescovado, se ne appropriasse le rendite senza adempierne gli uffizi, così il medesimo diritto, anzi il medesimo dovere corre al Governo che rappresenta i fedeli. E questo è uno dei motivi per cui credo anch'io che la petizione debba essere trasmessa al ministro della giustizia.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Questa petizione, come ognun vede, dà luogo alle medesime quistioni che già sono state trattate nella discussione generale del bilancio.

Però, quanto alla quistione generale, non farò altro che riferirmi a quello che ho detto parlando dei culti, rispetto alla politica che intende seguire il Governo ed ai principii ai quali credo di conformarmi.

In quanto al caso speciale della petizione, la Camera vede che si tratta di un avvenimento accaduto, credo, nel 1861, e pel quale si era fatto ricorso dapprima all'onorevole ministro Miglietti, poscia all'onorevole ministro Conforti. Sotto questo aspetto dunque io assolutamente non accetterei il rinvio. Ma dalla petizione del municipio si rilevano alcuni fatti, i quali riguardano lo stato attuale delle cose, e che possono richiamare l'attenzione seria del Governo perchè siano studiati, e possono anche richiedersi provvedimenti gravi ed urgenti.

SANGUINETTI. Domando la parola.

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Se mai

fosse vero che il vescovo, tenendosi lontano dalla diocesi, usasse delle sue rendite a danno del paese, arruolando e promovendo il brigantaggio, sarebbe questo un fatto così grave, che dovrebbe certamente renderlo *soggetto all'azione delle leggi.

E per questo motivo segnatamente che io accetto il rinvio della petizione.

SANGUINETTI. Sono lieto che l'onorevole guardasigilli accetti il rinvio; ma sento il dovere di fare una osservazione sopra una parte delle cose da lui dette.

Egli diceva che accetta il rinvio per ciò che riguarda i fatti presenti, ma che non l'accetterebbe per quelli del 1861. Ora io domando all'onorevole ministro se un tale, sia pur vescovo, che abbia violate le leggi, ed al quale possano essere applicati gli articoli del Codice penale che riguardano i delitti che commettono certi prelati quando si servono del loro potere spirituale per far guerra alle istituzioni dello Stato, possa questo tale invocare la prescrizione perchè il delitto sia stato commesso nel 1861. Io credo di no.

Quindi prego il signor ministro a voler esaminare attentamente non solo i fatti presenti, ma anche i passati, ed a voler mandare ai tribunali competenti che procedano contro questo vescovo. Ed in questo io non mi diparto dal diritto comune.

Io sono persuaso che l'onorevole ministro farà in questa parte il suo dovere.

C'è poi un'altra questione, quella d'un vescovo che risiede fuori della propria diocesi, e ciò non ostante percepisce i frutti della mensa vescovile. Ora sta scritto nel diritto canonico, che nessun beneficiato, se non adempie ai doveri del beneficio, e non ha la residenza nel luogo non possa percepirne i frutti. Ora questo arcivescovo non risiede, e non risiedendo non può percepire i frutti della mensa, e col percepirli commette un atto immorale, commette essenzialmente un furto. E il Ministero, questo non lo può permettere, poichè lo stesso diritto canonico dà facoltà al Ministero dei culti di rivolgersi ai tribunali, affinchè i redditi di quella mensa siano sequestrati. Sequestrati che siano, il Governo, il quale ha le mani nei beni dell'economato, può appunto servirsi di questi redditi onde compensare quei sacerdoti i quali sono vittime dell'ingiustizia episcopale.

Questo è quanto desidero che faccia l'onorevole signor guardasigilli.

COCCO. Domando la parola per una dilucidazione.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO. Senza entrare nella questione se per l'applicabilità del diritto canonico al caso in esame occorra o no una decretazione della Santa Sede, e respingendo ancora la ipotesi che l'arcivescovo tenesse mano al brigantaggio, vada alla Corte per economia di tempo, ed insisto sulla preghiera all'onorevole guardasigilli di voler esaminare specialmente quel tale dispaccio reale del 1795, che forma parte della polizia ecclesiastica dello ex-regno napoletano. E se quel dispaccio, come dicevo poc'anzi, veniva osservato, rispettato ed ese-